



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Regolamento sulle sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti e alle studentesse dell'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le sanzioni applicabili agli studenti e alle studentesse dell'Università degli Studi di Siena in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti e studentesse si intendono tutti gli iscritti e le iscritte ai corsi di studio nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo.
3. Sono considerati studenti e studentesse, agli effetti del presente Regolamento, anche gli iscritti e le iscritte ad altre università, ancorché straniere, quando ammessi e ammesse alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Per illecito disciplinare si intende qualunque fatto doloso o colposo che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università degli Studi di Siena;
 - b) leda l'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti e studentesse, personale docente, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università;
 - c) sia discriminatorio con riferimento a etnia, religione, genere e orientamento sessuale, orientamento politico;
 - d) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto universitario, ai verbali di esame o di tirocinio, all'acquisizione di crediti formativi universitari o altro atto inerente la predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali;
 - e) arrechi pregiudizio all'ordinato e civile svolgimento della vita universitaria;
 - f) violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
 - g) impedisca in qualunque modo l'accertamento di illeciti disciplinari.
2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualunque condotta, ancorché tenuta fuori dei locali universitari, che, per le relative modalità e per finalità perseguite, sia tale da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, del personale docente, del personale tecnico e amministrativo e degli altri studenti e delle altre studentesse.
3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. In caso di illecito disciplinare di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono irrogabili le seguenti sanzioni:
 - a) l'ammonizione verbale;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compreso il tirocinio;
 - c) l'esclusione da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università, con conseguente impossibilità di sostenere esami, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente o della studentessa, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa specie commessi precedentemente nell'Ateneo, dell'eventuale ammissione di colpa e ravvedimento da parte dello studente o della studentessa successivo al fatto.
3. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo.
4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta automaticamente la sospensione di quest'ultimo procedimento.

Art. 4 - Notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore o alla Rettrice in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del o della denunciante.
2. Il Rettore o la Rettrice, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare, avvalendosi degli uffici competenti dell'Ateneo, avvia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti (20) giorni dalla notifica, il procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di disciplina.
3. Qualora dall'informativa di cui al comma 1 risultino condotte integranti fattispecie di reato, il Rettore o la Rettrice ne dà notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 5 - Commissione di disciplina

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento il Rettore o la Rettrice nomina una Commissione di disciplina composta da tre docenti di ruolo, di cui uno individuato o una individuata quale Presidente, da un funzionario preposto o da una funzionaria preposta dal o dalla Responsabile dell'Area Servizi allo Studente, che svolge anche le funzioni di Segretario o Segretaria verbalizzante, e da uno studente individuato o da una studentessa individuata dal Consiglio Studentesco. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.
2. Il Consiglio Studentesco individua altresì uno studente o una studentessa supplente che, nel caso di decadenza di quello o quella inizialmente nominato o nominata, possa immediatamente subentrargli o subentrarle come membro della Commissione, consentendone la continuità di lavoro.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da altri o altre componenti all'uopo designati o designate dal Rettore o dalla Rettrice.

4. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti e esperte dalla stessa incaricati e incaricate, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dal docente autore o dalla docente autrice della segnalazione e dallo studente o dalla studentessa parte del procedimento, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area Servizi allo Studente e della Divisione legale e avvocatura.

5. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai e dalle componenti la Commissione e da ciascun intervenuto e da ciascuna intervenuta.

6. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Rettore o la Rettrice, il o la quale trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

7. La Commissione deve iniziare i propri lavori nel minor tempo possibile dalla ricezione degli atti da parte del Rettore o della Rettrice e concluderli entro sessanta (60) giorni. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore o alla Rettrice gli atti, unitamente a una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di una delle sanzioni disciplinari previste all'art. 3 del presente Regolamento.

8. I e le componenti della Commissione, e coloro che comunque vengano a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo. Salvo i casi in cui sia necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri, le comunicazioni della Commissione con uffici e organi dell'Ateneo, con docenti di esso o con qualsiasi soggetto esterno al procedimento sono riservate al o alla Presidente o, per le questioni di carattere tecnico e amministrativo, al Segretario o alla Segretaria.

Art. 6 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento e della studentessa sottoposta al procedimento

1. Il Rettore o la Rettrice invia allo studente o alla studentessa l'avviso di apertura del procedimento, tramite raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.

2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione, da parte della Commissione di disciplina, dello studente sottoposto al procedimento o della studentessa sottoposta al procedimento, nonché rende noto a questo o questa che è in sua facoltà:

a) presentarsi dinanzi al Rettore o alla Rettrice per essere ascoltato o ascoltata in ordine ai fatti che sono contestati, richiedendo un'udienza dopo l'audizione in Commissione e prima della decisione del Senato accademico;

b) prendere visione delle attività sino a quel momento compiute;

c) farsi assistere da persona di sua fiducia;

d) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere;

e) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo o la riguarda.

3. Tra l'avviso e l'audizione dello studente o della studentessa deve intercorrere un termine non inferiore a dieci (10) giorni.

Art. 7 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Sono competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari:
 - il Rettore o la Rettrice, per la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento;
 - il Senato Accademico, per le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento.
2. Il Rettore o la Rettrice, in riferimento alle sanzioni di cui al precedente art. 3, comma 1, su proposta della Commissione di disciplina e in attesa dell'irrogazione della sanzione definitiva, può applicare nei casi più gravi la misura cautelare del blocco della carriera accademica, al fine di evitare ulteriori conseguenze lesive e prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura.
3. Nel caso in cui la Commissione di disciplina di cui all'art. 5 del presente Regolamento proponga l'archiviazione, allo studente sottoposto a misura cautelare o alla studentessa sottoposta a misura cautelare è consentito, per quanto possibile, di recuperare le sedute d'esame o la sessione dell'esame finale cui avrebbe avuto diritto di partecipare.
4. Nel caso in cui la Commissione proponga l'archiviazione, il Rettore o la Rettrice dispone la stessa entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui la Commissione proponga la sanzione dell'ammonizione verbale, il Rettore o la Rettrice adotta tale provvedimento entro dieci (10) giorni. Nel caso di una sanzione diversa, il Rettore o la Rettrice trasmette gli atti, unitamente alla relazione predisposta dalla Commissione, al Senato Accademico, organo competente a deliberare sull'irrogazione della sanzione. Il Senato Accademico delibera l'irrogazione della sanzione proposta a maggioranza dei suoi componenti. La definizione del procedimento da parte del Senato Accademico deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della proposta della Commissione di disciplina.
5. Il Rettore o la Rettrice provvede, con proprio decreto, a rendere esecutivi tutti i provvedimenti sanzionatori. Di detti provvedimenti, che contengono sempre le motivazioni di irrogazione della sanzione disciplinare, viene data comunicazione allo studente o alla studentessa con raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata, nonché ad altri uffici e strutture interne ed esterne all'Ateneo interessati alla carriera dello studente o della studentessa. Allo stesso modo è data notizia del blocco della carriera di cui al comma 2. In ogni caso, ogni provvedimento è tempestivamente comunicato al Dipartimento di cui è titolare il corso di studi cui è iscritto lo studente o iscritta la studentessa, nella persona del Direttore o della Direttrice, affinché ne informi i e le docenti afferenti.
6. Il Rettore o la Rettrice, qualora all'esito delle attività istruttorie della Commissione di disciplina si trovi a dover irrogare la sanzione dell'ammonizione verbale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, procede verbalmente. Dell'irrogazione dell'ammonizione è comunque redatto specifico verbale.
7. Nel caso di irrogazione di sanzioni da parte del Senato Accademico è redatto verbale. A tutela della riservatezza dell'interessato o dell'interessata, salve le comunicazioni di cui al comma 5, del verbale del Senato Accademico viene reso pubblico solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente o della studentessa.
8. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, il Rettore o la Rettrice provvede, con proprio decreto, all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati, contraffatti e di quelli che da essi dipendono.
9. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo superiore a mesi dodici viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.

10. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente o della studentessa.

11. Le sanzioni irrogate a studenti e studentesse temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di appartenenza.

Art.8 – Reclamo e disposizioni transitorie e finali

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore o alla Rettrice entro sessanta (60) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore o la Rettrice trasmette il reclamo al Senato Accademico, che decide entro trenta (30) giorni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.

2. La decorrenza dei termini previsti nel presente Regolamento è sospesa nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto e nel periodo dal 15 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo on line dell'Università degli Studi di Siena.